



*Unione dei Comuni del Sinello*  
*Provincia di Chieti*

*Verbale di deliberazione del Consiglio*

Numero <b>05</b>	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO</b>
Data <b>10/10/2014</b>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune di Montazzoli, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica di prima convocazione i componenti del Consiglio dell'Unione.

All'appello risultano:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1. RACCIATTI CARLO	X	
2. RACCIATTI ANDREA	X	
3. MICELI LUIGI	X	
4. GIZZI ROBERTA		X
5. NOVELLO FELICE	X	
6. FERRARA MONICA	X	
7. COLONNA ANTONIO	X	
8. BOLOGNA GIUSTINO		X
9. BOLOGNA VINCENZO	X	
10. LELLA CRISTINA	X	
11. LELLA MARIO	X	
12. PACILLI BENIAMINO	X	
13. VENOSINI ANDREA		X
14. VALENTINI LUIGI		X
15. PICCOLI GABRIELE		X
16. D'ISABELLA GIANFRANCO	X	
17. SERAFINI ELIO		X
18. TURDO' PATRIZIA		X
19. MARULLI ROBERTA		X
20. BARISANO LUCA	X	
21. MAINI GIOANNI	X	
<b>TOTALI</b>	<b>13</b>	<b>8</b>

Partecipa alla adunanza in qualità di vice Segretario il rag. Emilio Racciatti, il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Antonio Colonna assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**Premesso** che l'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "...*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*".

**Considerato** che, alla stregua dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*".

**Visto** il comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria*", pubblicata sulla GURI n. 143 del 23 giugno 2014, secondo il quale:

*"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*.

**Osservato** quindi che, secondo la interpretazione maggiormente prudentiale, qualsiasi acquisizione di lavori, beni e servizi, indipendentemente dall'importo e con esclusione dei soli procedimenti di somma urgenza con la procedura di cui all'art. 191 del Dlgs 267/2000 deve avvenire attraverso:

- *unione dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*
- *accordo consortile tra i comuni*
- *soggetto aggregatore o alle province*
- *in alternativa, per l'acquisto di beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*

**Rilevato** che l'obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2014, data alla quale il comma 1-bis dell'art. 3 del d.l. 150/2013, convertito dalla legge 27.2.2014, n. 15, aveva differito l'obbligo di affidamento tramite Cuc vigente per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in base al previgente testo del comma 3-bis dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici.

**Ritenuto** possibile l'esercizio associato della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**Ritenuto di** costituire la centrale di committenza per i comuni aderenti all'Unione e per quelli che intenderanno aderirsi a mezzo di convenzione, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del TUEL,.

**Visti** gli schemi di regolamento e do convenzione allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**Osservato**, in particolare, che:

- la durata della convenzione è a tempo indeterminato e comunque fino al recesso di una delle parti;  
- l'art. **6 della Convenzione, rubricato "RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C."** stabilisce testualmente:

1. *Gli oneri economici per l'avvio delle attività relative alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale di tutti gli Enti convenzionati. Tali oneri saranno stabiliti con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Sinello.*
2. *Per l'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza, in ottemperanza al D.M. Ministero Economia e delle Finanze 23/11/2012 in G.U. n. 8 del 10/01/2013, l'aggiudicatario della gara verserà all'Unione dei Comuni del Sinello per spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, con le modalità che saranno indicate negli atti di indizione della procedura di gara, le seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara:*
  - a) *Per lavori, forniture e servizi di importo fino a 500.000,00 euro: 1,00%;*
  - b) *Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75% da € 500.000,00 fino ad 1.000.000,00;*
  - c) *Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 1.000.000,00 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75 % da 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 + 0,50% da € 1.000.000,00 in su;*
3. *Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, le spese restano a carico del Comune richiedente.*

**Rilevato** che con sentenza n. 3042 del 17 giugno 2014 il CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ha affermato che *"deve ritenersi legittima - anche in assenza di apposita previsione da parte degli artt. 85 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e 207 e segg. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - la clausola di un bando di appalto da conferire mediante asta elettronica che prescrive, a pena di esclusione, la presentazione della dichiarazione di accettazione del corrispettivo dovuto dall'aggiudicatario al gestore del sistema telematico di acquisto (c.d. transaction fee), in caso di aggiudicazione"*.

**Viste** le disposizioni dello Statuto comunale e del regolamento di organizzazioni degli uffici e dei servizi.

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esperita la votazione che da il seguente risultato:

Presenti n. 13, Votanti n. 12, Astenuti n. 1 (Pacilli), Voti favorevoli n. 12,

### **DELIBERA**

- Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale.
- **Di costituire** la Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata **Centrale Unica di Committenza "Colline del Vastese"** che sarà immediatamente operativa per i Comuni che hanno trasferito tutte le funzioni in capo a questa Unione di Comuni.
- **Di approvare** il Regolamento allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'esercizio in forma associata della Centrale unica di committenza di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- **Di dare** immediata attuazione al Regolamento per i Comuni che hanno già trasferito all'Unione dei Comuni del Sinello tutte le funzioni fondamentali previste dall'art. 21 comma 3 della Legge 42/2009.
- **Di approvare** lo schema di convenzione da adottare per i comuni che non aderiscono a questa Unione di Comuni, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, affinché possa essere dimostrato, da parte dei **Comuni obbligati, l'adempimento normativo di cui al** comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Inoltre stante l'urgenza di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata di mano, la deliberazione consiliare immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Il Responsabile del servizio Finanziario</b>	Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 <b>FAVOREVOLE</b> Il responsabile del Servizio Finanziario <i>Rag. Emilio Racciatti</i>
<b>Il responsabile del servizio interessato</b>	Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 <b>FAVOREVOLE</b> Il responsabile del Servizio interessato <i>Dott.ssa Fabiana Fabiani</i>



## Unione dei Comuni del Sinello

Regolamento istitutivo della Centrale Unica di Committenza  
*“Colline del Vastese”*

## INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento
2	Dotazione organica
3	Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.
4	Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.
5	Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti
6	Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.
7	Adesioni
8	Controversie
9	Recesso
10	Norme di rinvio
11	Disposizioni finali e transitorie

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento è istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
2. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento.

**Art. 2**  
**Dotazione organica**

1. Alla C.U.C. è preposto un Responsabile Tecnico (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) che sarà nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Sinello su indicazione della Conferenza dei Sindaci tra i responsabili di Servizio dei Comuni aderenti.
2. Il Responsabile della CUC collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - individuato da ciascun Comune aderente e per il singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a), e si avvale delle risorse umane degli stessi comuni.

**Art. 3**  
**Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.**

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
2. La competenza della C.U.C. è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge.
3. La C.U.C., per il tramite del Responsabile Tecnico di cui al precedente art. 2 comma 1, svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
  - b) effettua ricerche di mercato, acquisti di beni e servizi comuni ai diversi Enti associati;
  - c) stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;
  - d) gestisce l'albo dei fornitori, l'elenco delle ditte e quello dei prestatori di servizi per conto degli Enti convenzionati;
  - e) nomina i componenti chiamati a far parte della commissione di gara;
  - f) la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza; la Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del R.U.P. o di altro responsabile indicato dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.
  - h) individua dei protocolli al fine di uniformare le procedure ed ottenere risparmi sia in termini di tempo sia in termini di costi di gestione;
  - i) opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale

e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;

- j) si accredita alle diverse banche dati degli Enti pubblici (INPS – INAIL - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici - Autorità Vigilanza Contratti pubblici – Agenzia Entrate – Catasto ecc.), ed ogni altro ufficio, per la corretta funzionalità ed operatività dell'ufficio di committenza;
- k) procede al versamento del contributo per l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

#### **Art. 4**

#### **Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.**

1. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede dell'Unione dei Comuni del Sinello ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
2. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dall'Unione dei Comuni del Sinello.
3. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente.
4. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
  - a) Gli enti aderenti e convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio interessato. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.
  - b) La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui alla precedente lettera a), ad attivare la procedura di gara.
  - c) La Centrale di Committenza, ricevuta la documentazione, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti/convenzionati.
  - d) Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato/aderente e pubblicati sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Sinello.
  - e) La Centrale di Committenza dispone l'aggiudicazione definitiva e consegna al Comune interessato, per i successivi conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di gara entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.
5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

#### **Art. 5**

#### **Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti**



1. Restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a) La nomina del RUP – Responsabile Unico di Procedimento – ex art. 10 D.Lgs 163/2006;
- b) Le attività di individuazione dei lavori dei servizi e delle forniture da realizzare;
- c) La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) La registrazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- e) L'adozione della determina a contrarre;
- f) La stipula del contratto d'appalto;
- g) Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h) La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i) Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6**

#### **Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.**

1. Gli oneri finanziari per l'avvio e la gestione delle attività relative alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale di tutti gli Enti convenzionati. Tali oneri saranno stabiliti con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Sinello. Le somme dovute devono essere versate entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento delle somme dovute la convenzione si intende risolta con effetto immediato. L'Unione provvederà al recupero del credito vantato nei modi di Legge, maggiorato delle consequenziali spese.
2. Per l'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza, in ottemperanza al D.M. Ministero Economia e delle Finanze 23/11/2012 in G.U. n. 8 del 10/01/2013, l'aggiudicatario della gara verserà all'Unione dei Comuni del Sinello per spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, con le modalità che saranno indicate negli atti di indizione della procedura di gara, le seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara:
  - a) Per lavori, forniture e servizi di importo fino a 500.000,00 euro: 1,00%;
  - b) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75% da € 500.000,00 fino ad 1.000.000,00;
  - c) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 1.000.000,00 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75 % da 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 + 0,50% da € 1.000.000,00 in su;
3. Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, le spese restano a carico del Comune richiedente.

#### **Art. 7**

#### **Adesioni**

1. Alla Centrale Unica di Committenza potranno aderire, oltre ai comuni aderenti all'Unione, anche altri comuni che ne facciano richiesta, previa stipula di apposita convenzione approvata dai rispettivi organi consiliari.

2. Sull'istanza di ammissione di nuovi Enti, presentata all'Unione dei Comuni del Sinello decide la Conferenza dei Sindaci.

### **Art. 8**

#### **Controversie**

1. Ogni controversia eventualmente insorgente tra l'Unione dei Comuni del Sinello e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice competente.
3. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

### **Art. 9**

#### **Recesso**

1. Il recesso dalla convenzione è comunicato alle parti con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già in corso ovvero affidate.

### **Art. 10**

#### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché le norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

### **Art. 11**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.



# Unione dei Comuni del Sinello

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*" COLLINE DEL VASTESE "*

L'anno duemilaquattordici il giorno ..... del mese di ....., presso la sede dell'Unione dei Comuni del Sinello, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:

1) L'Unione dei Comuni del Sinello nella persona del Presidente pro-tempore sig. ...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge;

2) il Comune di....., nella persona del Sindaco pro-tempore ....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di Legge;

Dato atto che trattasi di comuni non capoluogo di provincia e con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti;

### **PREMESSO CHE:**

1. il Titolo I, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, demandato ad essi piana autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
2. l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";
3. l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ai sensi della legge 07 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma*".
4. L'Unione dei Comuni del Sinello con deliberazione consiliare n. del ha costituito la Centrale Unica di Committenza approvando il Regolamento per il suo funzionamento;
5. Che il suddetto Comune di con deliberazione consiliare n. del ha approvato lo schema di convenzione contenente il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Sinello;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite

### **SI CONVIENE E STIPULA**

La seguente convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto dell'Unione, ha per scopo la gestione associata delle funzioni della Centrale Unica di Committenza e persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità.

Tutte le attività della Centrale Unica di Committenza sono regolate dal seguente Regolamento che costituisce a tutti gli effetti la convenzione per la gestione del servizio.

## **Art. 1** **Oggetto**

4. L'Unione dei Comuni del Sinello con deliberazione consiliare n.            del            ha istituito la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed ha approvato il Regolamento per il funzionamento.

5. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli.

## **Art. 2** **Dotazione organica**

3. Alla C.U.C. è preposto un Responsabile Tecnico (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) che sarà nominato dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Sinello su indicazione della Conferenza dei Sindaci tra i responsabili di Servizio dei Comuni aderenti.

4. Alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, partecipa anche il Sindaco del Comune di cui alla presente convenzione.

5. Il Responsabile della CUC collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - individuato da ciascun Comune aderente e per il singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a), e si avvale delle risorse umane degli stessi comuni.

## **Art. 3** **Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.**

4. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

5. La competenza della C.U.C. è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge.

6. La C.U.C., per il tramite del Responsabile Tecnico di cui al precedente art. 2 comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;

b) effettua ricerche di mercato, acquisti di beni e servizi comuni ai diversi Enti associati;

c) stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;

d) gestisce l'albo dei fornitori, l'elenco delle ditte e quello dei prestatori di servizi per conto degli Enti convenzionati;

e) nomina i componenti chiamati a far parte della commissione di gara;

f) la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza; la Commissione di gara è composta dal Presidente (nella persona del R.U.P. o di altro responsabile indicato dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

- h) individua dei protocolli al fine di uniformare le procedure ed ottenere risparmi sia in termini di tempo sia in termini di costi di gestione;
- i) opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;
- j) si accredita alle diverse banche dati degli Enti pubblici (INPS – INAIL - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici - Autorità Vigilanza Contratti pubblici – Agenzia Entrate – Catasto ecc.), ed ogni altro ufficio, per la corretta funzionalità ed operatività dell'ufficio di committenza;
- k) procede al versamento del contributo per l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

#### **Art. 4**

#### **Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.**

- 5. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede dell'Unione dei Comuni del Sinello ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.
- 6. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dall'Unione dei Comuni del Sinello.
- 7. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente.
- 8. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
  - a) Gli enti aderenti e convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio interessato. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.
  - b) La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui alla precedente lettera a), ad attivare la procedura di gara.
  - c) La Centrale di Committenza, ricevuta la documentazione, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti/convenzionati.
  - d) Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato/aderente e pubblicati sul sito internet dell'Unione dei Comuni del Sinello.
  - e) La Centrale di Committenza dispone l'aggiudicazione definitiva e consegna al Comune interessato, per i successivi conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di

gara entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.

5. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

## **Art. 5**

### **Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti**

1. Restano di esclusiva competenza degli Enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).  
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:
  - a) La nomina del RUP – Responsabile Unico di Procedimento – ex art. 10 D.Lgs 163/2006;
  - b) Le attività di individuazione dei lavori dei servizi e delle forniture da realizzare;
  - c) La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - d) La registrazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
  - e) L'adozione della determina a contrarre;
  - f) La stipula del contratto d'appalto;
  - g) Tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - h) La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
  - i) Comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

## **Art. 6**

### **Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.**

1. Gli oneri finanziari per l'avvio e la gestione delle attività relative alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza saranno sostenuti in misura uguale di tutti gli Enti convenzionati. Tali oneri saranno stabiliti con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Sinello. Tutte le somme dovute devono essere versate entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di mancato pagamento delle somme dovute la convenzione si intende risolta con effetto immediato. L'Unione provvederà al recupero del credito vantato nei modi di Legge, maggiorato delle consequenziali spese.
2. Per l'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza, in ottemperanza al D.M. Ministero Economia e delle Finanze 23/11/2012 in G.U. n. 8 del 10/01/2013, l'aggiudicatario della gara verserà all'Unione dei Comuni del Sinello per spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, con le modalità che saranno indicate negli atti di indizione della procedura di gara, le seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara:
  - a) Per lavori, forniture e servizi di importo fino a 500.000,00 euro: 1,00%;
  - b) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75% da € 500.000,00 fino ad 1.000.000,00;
  - c) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 1.000.000,00 di euro: 1,00% su 500.000 euro + 0,75 % da 500.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 + 0,50% da € 1.000.000,00 in su;
3. Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, le spese restano a carico del Comune richiedente.

## **Art. 7**

### **Adesioni**

3. Alla Centrale Unica di Committenza potranno aderire, oltre ai comuni che fanno parte dell'Unione, anche altri comuni che ne facciano richiesta, previa stipula di apposita convenzione approvata dai rispettivi organi consiliari. I comuni convenzionati provvederanno al pagamento delle spese di gestione che saranno stabiliti dalla Giunta dell'Unione.
4. Sull'istanza di ammissione di nuovi Enti, presentata all'Unione dei Comuni del Sinello decide la Conferenza dei Sindaci.

## **Art. 8**

### **Controversie**

4. Ogni controversia eventualmente insorgente tra l'Unione dei Comuni del Sinello e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
5. In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice competente.
6. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

## **Art. 9**

### **Recesso**

2. Il recesso dalla convenzione è comunicato alle parti con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già in corso ovvero affidate. In caso di mancato pagamento delle somme dovute la convenzione si intende risolta con effetto immediato.

## **Art. 10**

### **Norme di rinvio**

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché le norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

## **Art. 11**

### **Disposizioni finali e transitorie**

La presente convenzione decorre dalla stipula ed ha durata illimitata.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente

Il Sindaco



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Antonio Colonna



IL vice SEGRETARIO  
f.to Emilio Racciatti

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Sinello per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì 05/11/2014



Il Responsabile del Servizio  
f.to Emilio Racciatti

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Sinello il giorno 05/11/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.



Il Responsabile del Servizio  
f.to Emilio Racciatti

La presente è copia conforme all'originale.

Addì 05.11.2014



Il Responsabile del Servizio  
f.to Emilio Racciatti

**(compilare solo per le copie)**